



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA
Via Seppilli n. 5 - 60128 Ancona
Tel. 0712800151-152 - Fax. 0712800153
e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it

Alle **Associazioni di categoria del settore
vitivinicolo delle regioni
Marche ed Umbria**

LORO SEDI

Oggetto: INFORMATIVA – Applicazione degli artt. 24 e 31 del Regolamento (CE) n. 436/2009

Per una capillare diffusione tra gli operatori del settore vitivinicolo, con la presente si porta a conoscenza codeste Associazioni che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è entrata in vigore la parte del Reg. CE n. 436/2009 che reca ulteriori disposizioni riguardo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli, contenuta nell'art. 24, par. 1, lettera b) e nell'art. 31, così come innovati, rispettivamente, dall'art. 2, punto 3) e 7) del Reg. (CE) n. 314/2012.

Come già opportunamente diramato da questo Ministero, a livello nazionale, con nota DG PREF prot. n. 17213 del 20/12/2012 si sottolinea che, in base a quanto chiarito dalla Commissione Europea, sarà possibile continuare ad emettere, fino al 31 luglio 2013, i documenti di accompagnamento fino ad oggi utilizzati in conformità delle disposizioni nazionali preesistenti all'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 314/2012.

In particolare, ai fini della circolazione nel territorio UE e nazionale dei prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa ovvero soggetti ad accisa ma spediti da un piccolo produttore, aventi destinazione un paese terzo o un territorio definito all'art. 5, par 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, continueranno ad essere utilizzati i documenti Mod. IT (Allegato VII al Reg. (CE) n. 436/2009) ed i documenti di cui al DM 14 aprile 1999 (per la circolazione nazionale di prodotti confezionati), purché completati dalle nuove diciture richieste dall'art. 31 par. 3 dello stesso Regolamento. Tali indicazioni figureranno nella casella n. 11 per i modelli IT, nella casella della designazione del prodotto per gli altri documenti. Si precisa, invece, che nel caso di utilizzo degli e-AD, tali indicazioni occuperanno il campo 171.

Le nuove indicazioni da iscrivere nei documenti di trasporto, divenute obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2013, sono:

- Per i vini DOP e IGP: la dichiarazione che il documento vale quale attestato della specifica DOP/IGP (apposita dicitura all'allegato IX bis del Reg. (CE) n. 436/2009), seguita dal numero di registrazione sul registro E-BACCHUS del vino trasportato;
- Per i vini DOP: i dati identificativi della certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo;
- Per i vini varietali o di annata: la dichiarazione che il documento vale come certificazione delle varietà indicate o dell'annata indicata o di entrambe (apposita dicitura all'allegato IX bis del Reg. (CE) n. 436/2009).

Il numero di registrazione E-BACCHUS di ciascuna DOP/IGP può essere ritrovato al seguente link:

<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?&language=IT>

Cordialmente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott. Flavia Berilli